

**MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI - ARTIGIANATO****LOMBARDIA Accordo integrativo 30/06/2015**

**per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri e affini e delle imprese odontotecniche della regione Lombardia - Welfare integrativo lombardo dell'artigianato (WILA)**

**Verbale di stipula**

Addì, 30 giugno 2015

tra

Confartigianato Lombardia

CNA Lombardia

Casartigiani Lombardia

CLAAI Lombardia

e

FIM-CISL

UILM-UIL

)

Premesso che sono stati sottoscritti i seguenti accordi:

- l'accordo interconfederale regionale del 2 aprile 2012;
- il CCRL area meccanica del 23 maggio 2014;
- l'accordo quadro regionale "welfare" e bilateralità del 3 marzo 2015;
- l'accordo interconfederale regionale "welfare" integrativo lombardo dell'artigianato (WILA) del 25 marzo 2015;

si concorda quanto segue

1. Il versamento delle 5 euro mensili per lavoratore, previsto dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro in relazione al "welfare" integrativo lombardo dell'artigianato (WILA), decorrerà con l'8ª retribuzione del mese di agosto 2015. Sarà facoltativamente possibile posticipare il primo versamento in coincidenza con la retribuzione del mese di settembre 2015, con conseguente recupero della quota di agosto 2015.
2. Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo costituiscono un diritto contrattuale. Pertanto, l'impresa che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione al Fondo determina quindi l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione di secondo livello", pari a 12 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, di Legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del t.f.r.
3. L'applicazione di quanto previsto al punto 2, non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti previsti dall'intero sistema bilaterale dell'artigianato, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.
4. Il funzionamento del Fondo socio-sanitario è stabilito dallo Statuto e dal regolamento dello stesso, che si intendono recepiti dal presente CCRL così come definiti dalle parti sociali regionali confederali dell'artigianato.

